

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta Sisma Centro Italia: no a monitor ed espositori in comodato a terzi***

di **Debora Reverberi**



**Non sono ammissibili al credito d'imposta investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia**, di cui all'[articolo 18-quater D.L. 8/2017](#) e ss.mm.ii., le spese relative **all'acquisizione di monitor ed espositori concessi in comodato gratuito ed installati presso terzi** al di fuori della sede aziendale.

Lo ha affermato [l'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 399](#), pubblicata ieri, 23.09.2020.

Il documento di prassi esamina il caso di **un investimento**, effettuato da una società con sede legale ed operativa ubicata all'interno del territorio agevolato dal credito d'imposta, **in beni nuovi installati presso terzi a scopo dimostrativo ed espositivo** nell'ambito della forma di vendita c.d. *"in store video"*.

Monitor ed espositori sono per l'impresa istante **beni strumentali**, classificati in stato patrimoniale alla voce B.II.3 "Attrezzature industriali e commerciali", **concessi in comodato gratuito con finalità commerciale** a ipermercati, supermercati e negozi, strutture di vendita esterne alla struttura produttiva aziendale e localizzate in tutta Italia.

La motivazione alla base del diniego dell'Amministrazione finanziaria verte **sull'assenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra i beni e la struttura produttiva aziendale**.

Il tema affrontato riguarda dunque **l'ambito applicativo oggettivo** della disciplina del credito d'imposta investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia **in caso di delocalizzazione dei beni nuovi strumentali** oggetto di investimento **al di fuori della struttura produttiva** dell'impresa, **anche in territori diversi da quelli agevolati**.

Il credito d'imposta in esame agevola gli **investimenti in beni strumentali nuovi** (macchinari, impianti e attrezzature varie) **destinati a strutture produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici succedutisi a partire dal 24.08.2016.**

I **territori agevolati** consistono nei **Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo** individuati agli [allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016](#).

Su espresso rinvio operato dall'[articolo 18-quater, comma 2, D.L. 8/2017](#), i requisiti degli **investimenti ammissibili** sono identificati dalla disciplina del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'**articolo 1, comma 99, L. 208/2015**:

- **strumentalità** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria;
- **novità**;
- **classificazione in stato patrimoniale** nelle seguenti voci previste dall'[articolo 2424 cod. civ.](#):
  1. B.II.2 "impianti e macchinari"
  2. B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali";
- destinazione alla realizzazione di un **"investimento iniziale a favore di una nuova attività economica"** ai sensi dell'[articolo 2](#) punti 49), 50) e 51) del Regolamento UE n. 651/2014.

Il **tema dei beni concessi in comodato a terzi al di fuori della struttura produttiva aziendale** era già stato affrontato dall'Agenzia delle entrate nella [risoluzione 118/E/2016](#).

Nel documento di prassi citato l'oggetto dell'investimento effettuato da un'impresa con struttura produttiva localizzata nel territorio agevolato erano i **Totem digitali**, terminali informativi multimediali costantemente interconnessi in rete con il sistema aziendale centrale, **concessi in comodato d'uso dal proprietario agli esercizi commerciali** con cui essa collaborava.

**Nel caso dei Totem digitali** l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la compresenza dei seguenti elementi:

- l'esistenza di uno **stretto vincolo di connessione funzionale** tra i Totem digitali e gli elaboratori posti nella sede produttiva;
- il **contributo dell'investimento alla crescita della struttura produttiva** situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati.

Sulla base di questi elementi i Totem digitali possono essere considerati come **"mere diramazioni della struttura produttiva aziendale"** e **parte integrante del medesimo processo produttivo**, indipendentemente dalla delocalizzazione fisica.

Al contrario i monitor e gli espositori concessi in comodato a terzi con finalità commerciale, in quanto

- beni dotati di **propria autonomia funzionale**
- **privi del vincolo di connessione stretta con la struttura produttiva ubicata nel territorio agevolato**

**non possono beneficiare del credito d'imposta** investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia.